

MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

Milano, lì 11 marzo 2015

**A tutti gli interessati**

## **“Bonus investimenti” e chiarimenti della C.M. n. 5/E/2015**

### **Indice**

1. Presupposto soggettivo
2. Investimenti agevolabili
  - 2.1. Inclusione del bene nella divisione 28
  - 2.2. Bene nuovo
  - 2.3. Strumentalità del bene
  - 2.4. Importo unitario minimo dell'investimento
3. Modalità di realizzazione degli investimenti
  - 3.1. Appalto
  - 3.2. Costruzione in economia
  - 3.3. Leasing finanziario
4. Determinazione dell'agevolazione
  - 4.1. Imprese di recente o nuova costituzione
  - 4.2. Valorizzazione degli investimenti
  - 4.3. Operazioni straordinarie
5. Utilizzo del credito d'imposta
6. Esempi di calcolo
7. Rappresentazione nel bilancio 2014
8. Cumulo con altre agevolazioni
9. Revoca e controlli
  - 9.1. Cessione e conferimento d'azienda
  - 9.2. Fusione e scissione di società



## 1. Presupposto soggettivo

---

L'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "Decreto Competitività") riconosce un credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano – dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 – investimenti (in proprietà, leasing, economia, appalto, ecc.) in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**: sono, quindi, esclusi i lavoratori autonomi, le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti dell'art. 32 del Tuir, nonché gli enti non commerciali, qualora non siano titolari di reddito d'impresa. Sul punto, si rammenta che in passato l'Amministrazione Finanziaria aveva escluso da agevolazioni analoghe le **imprese in liquidazione**, salvo il caso di revoca della stessa (C.M. 18 gennaio 2002, n. 4, par. 1).

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è riservato a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, **indipendentemente** dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché **dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili** (contribuenti minimi, nuove iniziative produttive, contabilità semplificata, ecc.); possono beneficiarne anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sotto il profilo soggettivo, possono, pertanto, accedere al beneficio:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale, anche se gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali. L'agevolazione è, quindi, invocabile, in presenza dei relativi presupposti, anche dagli imprenditori individuali che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o di quello forfetario (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), oppure soggetti a quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice, quelle di armamento e quelle di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale;
- le società consortili, a rilevanza interna od esterna;
- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;



- gli enti pubblici e privati, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata (**C.M. 19 febbraio 2015, n. 5/E, par. 1**);
- le società, gli enti commerciali e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate in Italia;
- gli imprenditori agricoli, se superano i limiti stabiliti dall'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo, e si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 5, co. 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d'impresa ai sensi degli artt. 56, co. 5, e 56-bis del Tuir;
- le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di **società agricola**, che – pur avendo optato per la tassazione in base al reddito agrario, ai sensi dell'art. 32 del Tuir – rientrano naturalmente nella disciplina del reddito d'impresa, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

## 2. Investimenti agevolabili

---

L'art. 18, co. 1, del D.L. n. 91/2014, come anticipato, riserva il credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa che investono in **beni strumentali nuovi** compresi nella **divisione 28 della tabella Ateco 2007** (disponibile sul sito Internet dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate). Conseguentemente, è necessario che il bene soddisfi alcune specifiche condizioni, ovvero che sia:

- 1) incluso nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
- 2) un bene nuovo;
- 3) un cespite strumentale rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta;
- 4) un investimento di importo unitario almeno pari ad euro 10.000.



## 2.1. Inclusione del bene nella divisione 28

L'art. 18, co. 1, del D.L. n. 98/2014 considera agevolabili gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 di cui al **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007**, e precisamente:

- macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione;
- macchinari per usi speciali, ovvero per utilizzo esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche;
- macchinari di impiego generale, ovvero utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace;
- macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature impiegate nei parchi di divertimento o nelle piste da bowling;
- apparecchi fissi e mobili o portatili, a prescindere dalla circostanza che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico;
- apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

Conseguentemente, ai fini dell'**individuazione dei beni agevolabili**, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.): per la corretta classificazione dei beni nelle sottocategorie della tabella Ateco 2007, può essere consultato anche il documento nominato **"Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche"** elaborato dall'Istat, e disponibile sul sito Internet dell'ente **(C.M. n. 5/E/2015, par. 2)**.

Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione:

- i prodotti in metallo per usi generali (divisione 25);
- gli apparecchi di controllo associati, gli strumenti computerizzati e di misurazione, gli apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27);



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

- i veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30);
- gli immobili e le autovetture.

Tuttavia, l'agevolazione spetta anche per **beni rientranti in divisioni differenti della tabella Ateco** (ad esempio, la 26 e 27), qualora siano destinati al funzionamento dei cespiti rientranti nella divisione 28, a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento di cespiti compresi nella divisione 28 (C.M. n. 44/E/2009). Si consideri, ad esempio, il **computer** (divisione 26) e i programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili (**C.M. n. 5/E/2015, par. 2.1**). Al di fuori di tale ipotesi, rileva l'acquisto di "parti e accessori" soltanto se espressamente inclusi nella divisione 28, pure se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che cede tali beni abbia un "**codice attività**" risultante dalla "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività" ai fini Iva (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28 (**C.M. n. 5/E/2015, par. 2**).

## 2.2. Bene nuovo

L'art. 18, co. 1, del D.L. n. 91/2014, come anticipato, prevede espressamente che il credito d'imposta riguardi esclusivamente gli investimenti in beni strumentali nuovi. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'**entrata in funzione** dei beni della divisione 28 oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione dell'agevolazione (**C.M. n. 5/E/2015, par. 2.2**). Può, infatti, formare oggetto dell'agevolazione anche il macchinario o l'apparecchiatura che viene **esposto in uno show room** ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo – pertanto, non è mai entrato in funzione – in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (C.M. n. 44/E/2009, par. 2.4, e C.M. n. 4/E/2002, par. 2).

Nel caso dei **beni complessi** realizzati anche con l'impiego di cespiti usati, il **requisito della novità** sussiste in relazione all'intero bene, a condizione che l'entità del costo dei beni usati non sia prevalente rispetto a quello complessivamente sostenuto. Tale circostanza deve sussistere sia nell'ipotesi di **cespite realizzato in economia** che in quella di **acquisto a titolo derivativo da terzi** del bene complesso che ne incorpora



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

anche uno usato: al ricorrere di quest'ultima eventualità, è, tuttavia, necessario che il cedente attesti che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

### 2.3. Strumentalità del bene

I beni devono essere di **uso durevole** ed idonei ad essere impiegati come **strumenti di produzione** all'interno del processo produttivo dell'impresa: sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. *beni merce*), nonché quelli trasformati oppure assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita (**C.M. n. 5/E/2015, par. 2.2**). Analogamente, non sono agevolabili i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28, come i toner, classificati con il codice 28.23.01 ("Fabbricazione di cartucce e toner").

Nel caso di **beni concessi in comodato d'uso a terzi**, il comodante può beneficiare dell'agevolazione, purchè i beni oggetto dell'investimento siano strumentali e inerenti all'attività: i cespiti dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria comodante.

### 2.4. Importo unitario minimo dell'investimento

L'art. 18, co. 3, del D.L. n. 91/2014 stabilisce che il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000: tale limite deve essere verificato **in relazione a ciascun progetto di investimento** effettuato dall'imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, e non ai singoli beni che lo compongono (**C.M. n. 5/E/2015, par. 2.2.1**). Qualora l'impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, il rispetto della predetta soglia deve essere riscontrata con riguardo ad ogni progetto di investimento unitariamente considerato.

Ai fini della verifica dell'importo unitario dell'investimento, devono essere considerati – oltre al prezzo del bene o dei cespiti facenti parte del progetto di investimento, al netto di eventuali contributi in conto impianti spettanti – anche gli **oneri accessori di diretta imputazione** (progettazione trasporto, montaggio, dazi doganali, onorari per perizie e collaudi, ecc.), nonché l'eventuale Iva indetraibile (C.M. n. 44/E/2009, par. 3.1), con



espressa esclusione degli interessi passivi non capitalizzati e delle spese generali: nel caso dei **beni complessi**, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del cespite.

Nelle ipotesi di effettuazione dell'investimento mediante **contratto di appalto** o di **costruzione in economia**, meglio illustrate nel paragrafo successivo, è necessario fare riferimento al costo complessivo del bene realizzato.

### 3. Modalità di realizzazione degli investimenti

---

In assenza di precisazioni da parte dell'art. 18 del D.L. n. 91/2014, l'agevolazione spetta per l'acquisto di beni da terzi, ma anche per quelli realizzati tramite un contratto di appalto o una costruzione in economia, oppure acquisiti mediante un'operazione di locazione finanziaria (C.M. n. 5/E/2015, par. 2.3).

#### 3.1. Appalto

Gli appalti relativi alla costruzione di beni agevolabili rilevano, ai fini della concessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, secondo cui – trattandosi di una **prestazione di servizi** – è necessario avere riguardo alla data di ultimazione della prestazione, normalmente coincidente con la data di consegna dell'opera realizzata per effetto del contratto di appalto. Si deve, pertanto, ritenere che rilevino gli **stati di avanzamento dei lavori liquidati ed accettati dal committente nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015**, a prescindere dalla data di avvio degli stessi o di eventuali pagamenti anticipati:

- **se l'appalto è iniziato prima del 25 giugno 2014, ma è terminato entro il 30 giugno 2015**, l'investimento è interamente agevolabile, nel periodo d'imposta dell'ultimazione (2014 o 2015);
- **nel caso dell'appalto iniziato dal 25 giugno 2014, ma ultimato dopo il 30 giugno 2015**, l'investimento non è agevolabile, anche se il pagamento è avvenuto, in tutto o in parte, nel periodo 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015;
- qualora il contratto, o l'integrazione dello stesso, preveda la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, sono **agevolabili i corrispettivi così liquidati in via definitiva, in quanto accettati dal committente – coerentemente con l'art. 1666 c.c. – nel periodo 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015.**



### 3.2. Costruzione in economia

Rilevano, ai fini del credito d'imposta, i **costi imputabili per competenza all'investimento nel periodo 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015**, per la progettazione dello stesso, l'acquisto dei materiali, la manodopera, l'ammortamento dei beni impiegati per la costruzione e i costi industriali (energia elettrica, forza motrice, manutenzioni, stipendi dei tecnici, ecc.). Qualora alla realizzazione in economia **abbia concorso anche un bene usato**, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero cespite, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

### 3.3. Leasing finanziario

L'agevolazione spetta all'utilizzatore, purché il bene in locazione finanziaria gli venga **consegnato** nel periodo 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015, a nulla rilevando, quindi, la data di stipulazione del contratto di leasing (**C.M. n. 44/E/2009, par 3.3**). Il costo rilevante è quello sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene, al lordo dell'Iva pagata dalla società di leasing, qualora l'imposta relativa ai canoni sia indetraibile per l'utilizzatore: non rileva il prezzo fissato per il riscatto del bene.

L'agevolazione **non è ammessa per il leasing operativo** (C.M. n. 44/E/2009, par. 2.1). Il beneficio fiscale è, invece, riconosciuto per gli acquisti di beni con **patto di riservato dominio** di cui all'art. 1523 c.c., rilevando la data della consegna (C.M. n. 41/E/2002, par. 6).

## 4. Determinazione dell'agevolazione

---

Al ricorrere delle predette condizioni soggettive e oggettive, è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al **15%** delle spese sostenute in **eccedenza** rispetto alla **media aritmetica** degli investimenti in beni strumentali, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, realizzati nei **5 precedenti periodi d'imposta**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore. Il quinquennio di riferimento è, pertanto, **"mobile"** in base al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento:





- 2009-2013, con riguardo agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, nel caso di titolare d'impresa avente l'esercizio coincidente con l'anno solare;
- 2010-2014, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i suddetti periodi d'imposta del quinquennio devono essere considerati, ai fini del calcolo della media, anche se non sono stati interessati da investimenti (**C.M. n. 5/E/2015, par. 4.1**). Al fine di garantire l'**omogeneità dei valori comparati**, i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere per il calcolo della media: in altri termini, devono essere considerati esclusivamente i **beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007**, di importo non inferiore ad euro 10.000 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non è espressamente prevista alcuna rilevanza dei disinvestimenti.

#### **4.1. Imprese di recente o nuova costituzione**

Il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, aventi le caratteristiche illustrate in precedenza, spetta anche alle **imprese con un'attività inferiore ai 5 anni**, nonché a quelle **costituite dopo il 25 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015** (art. 18, co. 2, del D.L. n. 91/2014), comportando, pertanto, modalità differenziate di calcolo dell'agevolazione:

- i soggetti che hanno iniziato l'**attività d'impresa da meno di 5 periodi d'imposta** devono considerare, ai fini del calcolo della media, il volume degli investimenti posti in essere negli esercizi precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione del periodo d'imposta con il valore più elevato;
- le **imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014** determinano il credito d'imposta sulla base del **valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta**, in quanto nel primo periodo d'imposta agevolato (2014) non presentano investimenti degli esercizi precedenti da porre a confronto, mentre nel secondo periodo d'imposta (2015) hanno la possibilità di escludere il 2014 quale esercizio passato con valore più alto.



Rimane, tuttavia, impregiudicato il **potere di sindacato antielusivo dell'Amministrazione Finanziaria** nei confronti di tali **imprese costituite dopo il 25 giugno 2014**, anche a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale, diretto a verificare il conseguimento di eventuali vantaggi fiscali indebiti (**C.M. n. 5/E/2015, par. 4.1.1**).

#### **4.2. Valorizzazione degli investimenti**

Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta deve essere determinato secondo i **criteri ordinari** per l'individuazione del **costo dei beni rilevante ai fini fiscali**, previsti dall'**art. 110, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986**, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie o sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente: il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali **contributi in conto impianti**, a prescindere dal metodo di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti nell'ambito delle imposte sui redditi (**C.M. n. 5/E/2015, par. 4.2**).

L'individuazione del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento agevolabile è operata secondo il generale **principio di competenza di cui all'art. 109, co. 1 e 2, del Tuir**: rileva, pertanto, la data di consegna o spedizione dei beni mobili, ovvero – se successiva – quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle **prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento**, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso, e si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione. In ogni caso, come già illustrato in precedenza, il credito d'imposta **non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000** (art. 18, co. 3, del D.L. n. 91/2014), e neppure per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati: la fruizione del beneficio è subordinata alla documentazione dell'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, previsti per i titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (art. 18, co. 5, del D.L. n. 91/2014), in attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

#### **4.3. Operazioni straordinarie**



Nel caso di operazioni straordinarie perfezionate nel corso del **quinquennio precedente a quello di effettuazione dell'investimento**, ai fini del calcolo della media è necessario seguire specifici principi, differenziati in base alla natura dell'atto di riorganizzazione aziendale:

- **cessione e conferimento d'azienda:** tali operazioni sono **neutrali** per la determinazione del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Gli acquisti effettuati nei 5 anni precedenti rilevano esclusivamente per il calcolo della media del cedente/conferente: il cessionario/conferitario non deve tenere conto degli investimenti eseguiti dal cedente/conferente nel quinquennio precedente (C.M. n. 44/E/2009), poiché tali operazioni straordinarie coinvolgono due soggetti giuridici che rimangono tali anche a seguito del conferimento, a differenza, ad esempio, della fusione per incorporazione;
- **fusione di società:** l'incorporante calcola la media sommando gli investimenti propri e quelli dell'incorporata;
- **scissione di società:** la beneficiaria deve aggiungere gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dalla scissa in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile trasferito;
- **trasformazione di società:** si deve tenere conto anche degli investimenti effettuati dalla trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione.

## 5. Utilizzo del credito d'imposta

---

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi – comprese le relative addizionali regionali e comunali – e del valore della produzione netta Irap, né alla determinazione del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 (interessi passivi dei soggetti Irpef) e 109, co. 5, del Tuir (spese generali e altri componenti negativi dei contribuenti Ires). Deve essere ripartito ed **utilizzato in 3 quote annuali di pari importo**, e indicato nel quadro RU del modello Unico relativo al periodo d'imposta di maturazione – individuato in base al momento di effettuazione dell'investimento – e delle dichiarazioni dei redditi riguardanti i periodi d'imposta successivi, sino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Tale beneficio non è soggetto al limite di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Modello Unico possono essere utilizzati



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

nel limite annuale di euro 250.000 (art. 18, co. 4, del D.L. n. 91/2014): conseguentemente, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi può essere usufruito annualmente senza soglie quantitative e, quindi, anche per importi superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi (**C.M. n. 5/E/2015, par. 5**).

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, mediante modello di pagamento F24, in **sede** di versamento di tributi e contributi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: non è soggetto al limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad **euro 700.000 dal 1° gennaio 2014**, atteso che tale soglia non esplica i propri effetti nei confronti dei crediti d'imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti in bilancio (R.M. 3 aprile 2008, n. 9 - Dipartimento delle Finanze). Le caratteristiche di tale credito d'imposta **precludono**, inoltre, l'applicazione dell'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un **divieto di compensazione** – ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 241/1997 – dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore ad euro 1.500.

La **prima quota di 1/3 del credito d'imposta** è utilizzabile a decorrere dal **1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento**, anche per i contribuenti aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Conseguentemente, per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, **la prima quota di 1/3 potrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2016**, la seconda dal 1° gennaio 2017 e l'ultima dal 1° gennaio 2018: diversamente, nell'ipotesi di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, la quota annuale di 1/3 del credito d'imposta sarà utilizzabile a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio 2017, 2018 e 2019.

Nel caso in cui, la quota annuale del credito d'imposta – o una parte della stessa – non possa essere compensata, per motivi di **incapienza**, nell'esercizio in cui diviene disponibile, la medesima potrà essere utilizzata già nel successivo periodo d'imposta, secondo le ordinarie modalità di gestione del credito, sommandosi così alla quota fruibile a partire da tale esercizio (**C.M. n. 5/E/2015, par. 5**).



## Esempio

Credito d'imposta maturato al 31 dicembre 2014 = euro 7.500

**Credito d'imposta utilizzabile dal 1° gennaio 2016 = euro 2.500**

Credito d'imposta utilizzabile dal 1° gennaio 2017 = euro 2.500

Credito d'imposta utilizzabile dal 1° gennaio 2018 = euro 2.500

**Credito d'imposta compensato nel 2016 = euro 2.000**

Credito d'imposta residuo 2016, utilizzabile nel 2017 = euro 2.500 – euro 2.000 = euro 500

**Credito d'imposta complessivamente utilizzabile nel 2017 = euro 500 + euro 2.500 = euro 3.000.**

## 6. Esempi di calcolo

---

Alla luce di quanto riportato nei precedenti paragrafi, si riportano alcune ipotesi di determinazione del credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

### Esempio n. 1

Impresa costituita nel 2008

Investimenti divisione 28 nel 2009: euro 11.000

Investimenti divisione 28 nel 2010: euro 14.000

Investimenti divisione 28 nel 2011: euro 20.000

Investimenti divisione 28 nel 2012: euro 25.000

Investimenti divisione 28 nel 2013: euro 30.000

**1 investimento divisione 28 dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: euro 22.500**

**Media investimenti 2009-2012 (escluso, quindi, il 2013, in quanto quello con maggiori investimenti) = euro 70.000/4 = euro 17.500**

**Eccedenza rispetto al quinquennio precedente = euro 22.500 – euro 17.500 = euro 5.000**

**Credito d'imposta = euro 5.000\*15% = euro 750**

**Quota annua (2016-2018) credito d'imposta = euro 750/3 = euro 250.**



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

## Esempio n. 2

Impresa costituita nel periodo d'imposta 2012

Investimenti divisione 28 nel 2012: euro 25.000

**Investimenti divisione 28 nel 2013: euro 30.000**

**1 investimento divisione 28 dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: euro 35.000**

**Media investimenti: euro 25.000**, in virtù della facoltà di escludere il periodo d'imposta precedente con maggiori investimenti

**Eccedenza** = euro 35.000 – euro 25.000 = euro 10.000

**Credito d'imposta** = euro 10.000\*15% = euro 1.500

**Quota annua (2016-2018) credito d'imposta** = euro 1.500/3 = euro 500.

## Esempio n. 3

Impresa costituita nel periodo d'imposta 2013

**Investimenti divisione 28 nel 2013: euro 30.000**

**1 investimento divisione 28 dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: euro 22.500**

**Media investimenti: zero**, in virtù della facoltà di escludere quello nel precedente quinquennio con maggiori investimenti.

**Credito d'imposta** = euro 22.500\*15% = euro 3.375

Nel caso di investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, l'unico periodo d'imposta precedente è il 2013, ma la facoltà di escludere il periodo d'imposta passato con gli investimenti più elevati (2013) comporta che il credito d'imposta del 15% è calcolato direttamente sugli investimenti posti in essere dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014.

**Quota annua (2016-2018) credito d'imposta** = euro 3.375/3 = euro 1.125.

## Esempio n. 4

Diversamente, nell'ipotesi degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, riprendendo i dati del precedente esempio, i periodi d'imposta precedenti sono il 2013 e il 2014: conseguentemente, il credito d'imposta del 15% è calcolato sull'eccedenza degli investimenti effettuati nel 1° semestre 2015 rispetto a quelli effettuati in quello (2013 o 2014) in cui sono stati eseguiti minori investimenti in beni della divisione 28.



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

**Investimenti divisione 28 nel 2013: euro 30.000**

**Investimenti divisione 28 nel 2014: euro 40.000**

**1 investimento divisione 28 dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015: euro 50.000**

**Media investimenti 2013: euro 30.000**, avendo escluso il 2014, quale periodo d'imposta precedente con i maggiori investimenti.

**Eccedenza** = euro 50.000 – euro 30.000 = euro 20.000

**Credito d'imposta** = euro 20.000\*15% = euro 3.000

**Quota annua (2017-2019) credito d'imposta** = euro 3.000/3 = euro 1.000.

### **Esempio n. 5**

Impresa costituita il 30 giugno 2014

**1 investimento divisione 28 dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: euro 50.000**

**Media investimenti: zero**, non essendovi periodi d'imposta precedenti per il raffronto.

**Eccedenza** = euro 50.000

**Credito d'imposta** = euro 50.000\*15% = euro 7.500

**Quota annua (2016-2018) credito d'imposta** = euro 7.500/3 = euro 2.500.

## **7. Rappresentazione nel bilancio 2014**

---

Il **credito d'imposta** maturato nell'esercizio 2014 deve essere rilevato nella **voce C)II.4-bis) "Crediti tributari" dello stato patrimoniale attivo**, tra gli "importi esigibili oltre l'esercizio successivo", in quanto utilizzabile a partire dall'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, ovvero dal 1° gennaio 2016.

La contropartita del credito d'imposta è rappresentata da un provento non imponibile, da iscriverne nella **voce A)5) del conto economico** (OIC 12, par. 51), da rettificare per competenza (Circolare IRDCEC n. 15/2013 e Confindustria, area Politiche Fiscali, "Linea operativa contabile") – in base alla **vita utile del cespite oggetto dell'investimento** (OIC 16, par. 79-81) – mediante i **risconti passivi**, analogamente ai contributi in conto impianti (metodo indiretto). L'agevolazione risponde, infatti, alla definizione fornita dai principi contabili nazionali, ovvero "*somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti*



*pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazione materiali commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono" (OIC 16, par. 79).*

Il suddetto comportamento contabile consente di rispettare il **principio di correlazione** tra le aree A) e B) del conto economico, ovvero tra il **provento derivante dal credito d'imposta** e le **quote di ammortamento** sugli investimenti agevolati. Permette, inoltre, di conseguire alcuni benefici fiscali, in quanto l'iscrizione del provento nel valore della produzione – fiscalmente irrilevante, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Irap (art. 18, co. 4, del D.L. n. 91/2014) – migliora:

- il  **margine operativo lordo**, il cui valore positivo nel 2014 costituisce una causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo in perdita sistematica, per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (art. 2, co. 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138);
- il **risultato operativo lordo dalla gestione caratteristica** e, quindi, incrementare l'importo degli interessi passivi deducibili in base al 30% del Rol (art. 96 del Tuir).

Si segnala, inoltre, che una parte minoritaria della dottrina ha individuato un **comportamento contabile alternativo**, rappresentato dall'imputazione alla **voce 22) del conto economico**, per **l'importo del credito d'imposta utilizzabile nell'esercizio**, in virtù della considerazione nell'OIC 25, par. 26 si afferma che nella voce D)12) dello stato patrimoniale passivo ("Debiti tributari") devono essere iscritti i debiti per imposte "al netto dei crediti d'imposta, se compensabili".

## **8. Cumulo con altre agevolazioni**

---

L'art. 18 del D.L. n. 91/2014, analogamente all'art. 5 del D.L. n. 78/2009 relativo alla detassazione degli investimenti in macchinari, non prevede specifiche disposizioni in merito alla cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con altre misure agevolative: conseguentemente, deve ritenersi **accessibile anche in presenza di altre agevolazioni**, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (C.M. n. 5/E/2015).





Conseguentemente, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi deve ritenersi **cumulabile con il contributo in conto interessi** relativo ai finanziamenti agevolati previsti dalla **"Nuova Sabatini"** (art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69), nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7 del D.M. 27 novembre 2013.

## 9. Revoca e controlli

---

L'art. 18, co. 6, del D.L. n. 91/2014 stabilisce che il credito d'imposta è revocato se **l'imprenditore cede a terzi i beni oggetto degli investimenti**, oppure li destina a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, **prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto** (entro il 31 dicembre 2015 per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014).

Rientrano in tali ipotesi le operazioni di dismissione, donazione, conferimento, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore (C.M. n. 44/E/2009, par. 6): non si verifica, invece, la revoca nel caso di furto del bene oggetto dell'agevolazione, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, in quanto si tratta di un accadimento indipendente dalla volontà del beneficiario (R.M. 15 settembre 2003, n. 180/E).

Qualora gli investimenti agevolati siano stati effettuati mediante la stipulazione di un **contratto di leasing**, ai fini della revoca rilevano – nel **periodo di sorveglianza** (C.M. n. 41/E/2002, par. 6) – il mancato esercizio del diritto di riscatto oppure la **cessione del contratto a terzi**. La cessione del bene nuovo, oggetto dell'investimento agevolabile, alla società di locazione finanziaria, nel contesto di un'operazione di **lease back**, non comporta la revoca del bonus investimenti (C.M. n. 44/E/2009, par. 6).

La revoca del beneficio è, inoltre, prevista se **i beni oggetto degli investimenti agevolati sono trasferiti** – entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (art. 43, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), ovvero il 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 – **in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche appartenenti al beneficiario dell'agevolazione**. Tale causa trova applicazione anche qualora il trasferimento del bene al di fuori del territorio dello Stato sia realizzato a seguito di successive operazioni effettuate da soggetti ai quali il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa.



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

Il **credito d'imposta indebitamente utilizzato** deve essere versato entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata l'ipotesi di revoca (art. 18, co. 7, del D.L. n. 91/2014): sull'importo da riversare sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto. Nel caso in cui la restituzione avvenga dopo il termine stabilito, è possibile fruire della riduzione della sanzione prevista per i ritardati od omessi versamenti, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo ammontare, maggiorato di **sanzioni** ed **interessi** secondo legge.

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che, in considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell'incentivo, è necessario che le imprese beneficiarie conservino – oltre alla **documentazione** idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute – anche un prospetto con l'**elencazione analitica** degli investimenti fatti nei periodi d'imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale determinante l'ammontare del credito d'imposta (**C.M. n. 5/E/2015, par. 8**).

### **9.1. Cessione e conferimento d'azienda**

In caso di operazioni straordinarie consistenti in cessioni o conferimenti di rami d'azienda che includono il bene oggetto dell'investimento agevolato, **non costituisce causa di revoca l'effettuazione dell'atto durante il periodo di sorveglianza dell'agevolazione (C.M. n. 44/E/2009, par. 6)**: in tali ipotesi, infatti, viene comunque soddisfatta la finalità sottesa alla disposizione sulla revoca che è quella di riconoscere il beneficio solo se il **bene oggetto dell'investimento agevolato rimane nell'ambito della struttura produttiva dell'impresa**.

Al fine di rendere inoperante la revoca, è, tuttavia, necessario che, in primo luogo, dagli atti relativi alla cessione o al conferimento risulti la **dichiarazione espressa del cedente/conferente** che il ramo d'azienda include investimenti oggetto



MASSIMO BIANCHI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO  
TEL. 0273954116 FAX 0273954391  
E-MAIL: [dr.m.bianchi@mailitalia.com](mailto:dr.m.bianchi@mailitalia.com)  
PEC: [massimo.bianchi@odcecmilano.it](mailto:massimo.bianchi@odcecmilano.it)

dell'agevolazione, di cui andranno indicati tipologia, momento di effettuazione, valore ed ogni altra notizia utile. È, inoltre, indispensabile l'**impegno del cessionario/conferitario** a mantenere il bene nell'ambito del compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza dell'agevolazione. L'**inosservanza** di tali obblighi comporta la revoca dell'agevolazione, e i relativi effetti si producono nei confronti del soggetto inadempiente.

## **9.2. Fusione, scissione e trasformazione di società**

**Non costituisce causa di revoca dell'agevolazione** il trasferimento del bene oggetto di investimento nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento, **purché ciò non comporti** – come potrebbe, invece, accadere nel caso di trasformazione eterogenea di una società in un ente non commerciale non titolare di reddito d'impresa – **l'uscita del bene dal regime d'impresa (C.M. n. 44/E/2009, par. 6)**. Nelle predette operazioni straordinarie, il soggetto cui sono trasferiti i beni agevolati subentra nell'obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell'agevolazione per non incorrere nei relativi effetti.

Dr. Massimo Bianchi

